



Comune di Miagliano

13816 - Miagliano - Piazza M. Libertà, 3.
Tel. 015/2476035 - Fax 015/2476707



AVVISO

Igiene e sanità pubblica - obbligo di raccolta delle deiezioni canine e obblighi di condotta per i proprietari di cani

ORDINANZA N.9 DEL 25/08/15

E' fatto obbligo per i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare le norme in materia:

CUSTODIA dei CANI - I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo e/o di danno di altri animali o di cittadini



RACCOLTA delle DEIEZIONI - I proprietari dei cani e le persone, anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli spazi antistanti i pubblici esercizi e servizi ed i giardini comunali e gli ingressi di abitazioni e/o proprietà private, e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.



DETEZIONE di STRUMENTI IDONEI di PULIZIA - Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con se quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti.



CONDOTTA dei CANI - E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.

Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

ESENZIONI - Gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale, ai cani delle Forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio delle attività istituzionali.

SANZIONI - La violazione delle norme dell'ordinanza in oggetto comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Il testo integrale dall'ordinanza in oggetto è visionabile sul sito del Comune di Miagliano

www.comune.miagliano.bi.it o presso gli Uffici Comunali.